

CAMERA DEI DEPUTATI N. 500

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DEIDDA, AMICH, AMORESE, CIABURRO, FILINI, LA SALANDRA,
MARCHETTO ALIPRANDI, MICHELOTTI, POZZOLO, FABRIZIO ROSSI,
ROTELLI, GAETANA RUSSO, VINCI**

Istituzione di una zona franca produttiva nel territorio delle isole
minori e dei piccoli comuni montani

Presentata il 2 novembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le isole minori e i piccoli comuni montani sono una specificità del nostro Paese e ne caratterizzano l'identità storica, culturale, sociale e amministrativa; tuttavia sussistono ancora forti elementi di discriminazione che ostacolano in modo assolutamente decisivo lo sviluppo della loro economia e che riguardano, in particolare, i trasporti, l'approvvigionamento idrico, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, le condizioni abitative e lo smaltimento dei rifiuti.

Se, dunque, si vuole arrestare il processo di progressiva erosione di queste piccole comunità, nonché la trasformazione di questi centri in meri borghi turistici, spesso abitati solo nei mesi estivi, impedendo, conseguentemente, la dispersione delle antiche tradizioni a causa di un processo migrato-

rio costante, è necessario intervenire tempestivamente con misure efficaci anche di natura fiscale.

È noto che le isole minori e i piccoli comuni montani da sempre vivono una situazione di grave svantaggio competitivo anche rispetto alla medesima regione nella quale sono situati i rispettivi territori: in particolare, il costo della vita, gravato dai prezzi maggiorati dei beni e da servizi lontani e spesso difficilmente accessibili, sta diventando sempre più insostenibile sia per gli abitanti che per le attività produttive che operano in questi territori; una situazione che la crisi economica globale ha contribuito ad aggravare, con evidenti ricadute negative a livello sia socio-economico che occupazionale.

Appare, dunque, quanto mai necessario un intervento normativo per l'istituzione, in tali territori, di una zona franca produttiva, giustificata dall'isolamento dei comuni interessati, che necessitano di specifiche strategie mirate allo sviluppo e all'occupazione: un intervento che consentirebbe, fra l'altro, di usufruire di agevolazioni fiscali anche sui servizi turistici, aumentando la competitività delle attività economiche dei territori interessati, allungando la stagione turistica e favorendo l'attrazione di importanti investimenti nel territorio.

Nell'ordinamento italiano, la disciplina delle zone franche urbane è contenuta nell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificata da una serie di successivi interventi normativi. Tali aree sono caratterizzate da una serie di benefici fiscali, applicabili per una durata determinata in favore delle piccole e micro imprese produttive e commerciali, in ogni caso con esclusione delle imprese operanti in alcuni settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della siderurgia e del trasporto su strada.

In particolare, sono previsti:

1) l'esenzione dalle imposte sui redditi, totale per i primi cinque periodi di imposta, parziale per i successivi periodi fino al nono;

2) l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque

periodi di imposta, fino all'imponibile di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;

3) l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, entro determinati limiti e condizioni, totale per i primi cinque anni di attività, parziale per i successivi periodi fino al nono.

In ragione delle caratteristiche naturali e di popolazione delle isole minori e dei piccoli comuni montani, l'applicazione delle agevolazioni previste per le zone franche urbane appare l'unica strada percorribile per rilanciare l'economia del territorio e promuoverne un equilibrato sviluppo e non deve essere considerata un privilegio, ma l'unico rimedio per compensare le difficoltà di un territorio dove i costi di produzione sono molto più alti che nel resto d'Italia, a causa dell'assenza di infrastrutture e dell'alto costo dei trasporti e dell'energia.

La presente proposta di legge si compone di tre articoli: l'articolo 1 istituisce nel territorio delle isole minori e dei comuni montani una zona franca produttiva a decorrere dal 1° gennaio 2023; l'articolo 2 prevede i benefici e le agevolazioni per le imprese che decidono di operare nell'ambito della zona franca produttiva; l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di una zona franca produttiva nel territorio delle isole minori e dei piccoli comuni montani)

1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è istituita una zona franca produttiva nel territorio delle isole minori individuate dall'allegato A annesso alla presente legge.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 è, altresì, istituita una zona franca produttiva nel territorio dei comuni situati al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e con una popolazione residente fino a 3.000 abitanti.

Art. 2.

(Disciplina della zona franca produttiva)

1. Alla zona franca produttiva di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano, nel limite massimo di spesa delle risorse di cui all'articolo 3 della medesima legge, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 341 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le agevolazioni previste dal citato comma 341 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 si applicano alle piccole imprese e alle microimprese che, per un periodo di cinque anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1° gennaio 2023, nonché, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, alle piccole imprese e alle microimprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite

le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento dei programmi di intervento relativi alla zona franca produttiva di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione dell'entrata previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati in base alle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2023, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2,5 milioni di euro annui, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati.

Allegato A
(Articolo 1, comma 1)

ELENCO DELLE ISOLE MINORI

Provincia	Isola
Agrigento	Lampedusa
Agrigento	Linosa
Foggia	Capraia
Foggia	San Domino
Foggia	San Nicola
Grosseto	Giannutri
Grosseto	Giglio
Livorno	Capraia
Livorno	Gorgona
Livorno	Elba
Livorno	Pianosa
Latina	Ponza
Latina	Santo Stefano
Latina	Ventotene
Messina	Alicudi
Messina	Filicudi
Messina	Lipari
Messina	Panarea
Messina	Salina
Messina	Stromboli
Messina	Vulcano
Napoli	Capri
Napoli	Ischia
Napoli	Procida
Palermo	Ustica
La Spezia	Palmaria
Sassari	Asinara
Sassari	Caprera
Sassari	La Maddalena
Sassari	Molara (Olbia)
Sassari	Razzoli (La Maddalena)
Sassari	Santa Maria
Sassari	Santo Stefano
Sassari	Spargi

Sassari	Tavolara
Sud Sardegna	San Pietro
Trapani	Favignana
Trapani	Levanzo
Trapani	Marettimo
Trapani	Pantelleria

PAGINA BIANCA



19PDL0008530